



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 76 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.°2/SP/15 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione –U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2/SP/15 del 18.04.2015, ore 11,30, del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica, redatto dai T.d.P. Dott. Giovanni MINARDO e Dott. Vincenzo DIAMANTE, in qualità di U.P.G., durante l'ispezione presso il Bar-Gastronomia della Ditta "**Bar 167 di Licitra Salvatore & C. s.n.c.**", sito ad Ispica in via Andreoli n.° 30, di cui è Rappresentante Legale il Sig. LICITRA Salvatore, nato in Germania il 13.09.1981 e residente a Ispica in via Acireale n.° 88;

Atteso che a carico del Sig. LICITRA Salvatore, sopra generalizzato, in nome proprio e per conto della Ditta "**Bar 167 di Licitra Salvatore & C. s.n.c.**", è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007 "**per utilizzare un locale attiguo al laboratorio come deposito alimentare senza averne dato comunicazione all'Autorità competente**";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007, che così recita: *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione*, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di **€. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che la suddetta ispezione è avvenuta alla presenza del Sig. Licitra Angelo, quale fratello e dipendente del Sig. Licitra Salvatore e che il verbale di contestazione di illecito amministrativo è stato notificato al trasgressore tramite Ufficio postale con Raccomandata A/R, spedita l'08.05.2015 e ricevuto come da avviso l'11.05.2015, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00 più €. 8,60 per spese di notifica, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. LICITRA Salvatore, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura del 5%, pari ad €. 50,00, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa noti a questa autorità;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;



VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **LICITRA Salvatore**, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 1.050,00 (*euro millecinquanta/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5 %**);

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.050,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 1.116,00 (euro millecentosedici /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig. **LICITRA Salvatore**, nato in Germania il 13.09.1981, presso la sede del “**Bar 167 di Licitra Salvatore & C. s.n.c.**” a Ispica in via Andreoli n.° 30 , nella qualità di Legale Rappresentante dell'attività;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 22 SET. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



